

Sentenza, Tribunale di Roma, dott. Massimo Falabella, 01.04.2015, n. 7200

TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott. Massimo Falabella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. *Omissis* R.G. Cont. anno 2010

TRA

GARANTE

- opponente -

E

BANCA

- opposta -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: per parte attrice: accertare e dichiarare l'infondatezza del credito ingiunto e, in ogni caso, la nullità o illegittimità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. e in generale per quanto esposto, disporre l'immediata revoca; ancora nel merito, accertata l'invalidità dell'obbligazione principale dedotta nel decreto ingiuntivo opposto, dichiarare ex art. 1939 c.c. l'invalidità dell'obbligazione fideiussoria e, dunque, disporre la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della parte opponente; ancora nel merito, accertare in ogni caso l'ipotesi di cui all'art. 1956 c.c., ritenere insussistente una responsabilità solidale di parte attrice nell'obbligazione oggetto del decreto e dichiarare la liberazione dell'attore, nella qualità di fideiussore, dal pagamento della somma ingiunta; vittoria di spese; per parte convenuta: accertare e dichiarare che in forza della clausola a prima richiesta di cui agli artt. 7 e 8 della lettera di fideiussione, all'opponente è esclusa la possibilità di invocare in proprio favore eccezioni attinenti alla validità, efficacia ed esigibilità del rapporto e, in particolare, all'illegittimità delle condizioni contrattuali e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte con la citazione, confermando il decreto ingiuntivo per i motivi esposti; rigettare comunque la domanda attrice perché infondata in fatto in diritto per i motivi indicati e, a conferma del decreto ingiuntivo, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 330.311,58, oltre interessi di mora calcolati al tasso legale e spese come in decreto; vittoria di spese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Banca ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del garante per la somma di € 330.311,58, oltre interessi e spese. La pretesa azionata aveva ad oggetto l'importo di due fatture, il cui credito

Sentenza, Tribunale di Roma, dott. Massimo Falabella, 01.04.2015, n. 7200

era stato ceduto, a fronte di anticipazione, dal debitore alla Banca; per tale credito aveva prestato fideiussione il garante.

Quest'ultimo ha proposto opposizione deducendo: che in data 7 agosto 2008 aveva ceduto le azioni della società debitrice di cui era titolare a una società terza, la quale si era impegnata a subentrare in ogni garanzia reale e personale rilasciata dal cedente in favore della società debitrice; che il credito azionato non risultava sorretto da idonea documentazione; che sull'anticipo delle fatture erano già calcolati gli interessi derivanti dalla dilazione di pagamento, mentre sull'importo dovuto erano stati conteggiati nuovi interessi a seguito dello scoperto che si determinava per il mancato pagamento, con conseguente produzione di interessi anatocistici; che lo stesso garante doveva ritenersi liberato a norma dell'art. 1956 c.c. e che, comunque, in data 14 ottobre 2009 il garante aveva comunicato la propria volontà di recedere dalla garanzia prestata.

L'opposizione è infondata.

In base all'art. 7 del contratto di garanzia, l'odierno attore era tenuto *"a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio"*.

Secondo quanto precisato dalla più autorevole e recente giurisprudenza, *"l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta, senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorialità che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale"* (Cass. S.U. n. 3947/2010, la quale fa deliberatamente proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui cfr. da ultimo Cass. n. 11890/2008, secondo cui la garanzia autonoma ricorre ogni qual volta, mediante l'inserimento della clausola *"a semplice richiesta"* o *"senza eccezioni"*, sia esclusa l'accessorialità propria della fideiussione; cfr. pure Cass. n. 21938/2013, secondo cui *"l'assunzione da parte del garante, nel contratto di garanzia autonoma, dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia a opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative alla invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva"*). Tale conclusione vale, a maggior ragione, ove il garante si impegni all'effettuazione del pagamento *"anche in caso di opposizione del debitore"*: tale espressione chiarisce, infatti, come l'obbligo di adempiere sia insensibile alle eccezioni che quel soggetto potrebbe far valere per paralizzare la pretesa del creditore. La convenuta irrilevanza dell'opposizione del debitore al pagamento altro non è che una puntuale espressione della natura autonoma della garanzia, rispetto alla quale non opera la previsione dell'art. 1945 c.c.: norma, questa che, come è noto, prevede che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità. Come è intuibile, se il garante deve pagare nonostante l'opposizione dell'obbligato principale, ciò significa che non gli è consentito di far proprio il rifiuto di adempiere di quel soggetto, e di contrapporlo alla richiesta del creditore. Non rileva, in proposito, se l'opposizione dell'obbligato principale sia non motivata o motivata: la clausola non opera distinzioni- al riguardo e quindi anche nel secondo caso, in cui le ragioni addotte dal debitore possono costituire materia di una vera e propria eccezione da opporre al creditore, il garante sarà tenuto a pagare, senza potersi avvalere di quel mezzo di difesa per contrastare la pretesa a lui indirizzata.

Sentenza, Tribunale di Roma, dott. Massimo Falabella, 01.04.2015, n. 7200

La disposizione pattizia sopra indicata ha, quindi, nella sostanza, il contenuto di una clausola di pagamento a prima richiesta, onde alla stessa va applicato il regime delle garanzie autonome.

Ora, in presenza di un contratto autonomo di garanzia non può avere ingresso l'eccezione relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi: *"L'autonomia che caratterizza il rapporto fra il garante e il creditore beneficiario nell'ambito del contratto autonomo di garanzia comporta [...] che la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale non può essere opposta al medesimo creditore, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e salvo che, attraverso il contratto autonomo si intenda assicurare un risultato vietato dall'ordinamento. Non sempre però la nullità della pattuizione di interessi sugli si comunica al contratto autonomo di garanzia, non essendo vietato nel nostro ordinamento il pagamento di tali interessi ma soltanto quello di interessi usurari"* (Cass. n. 3326/2002). *E non è neppure configurabile un divieto assoluto di anatocismo, essendo anzi quest'ultimo permesso alle particolari condizioni previste dall'art. 1283 c.c., e, per gli esercenti l'attività bancaria, dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 120 (T.U. bancario)".* (Cass. n. 5044/2009).

Per completezza, si rileva che, ad ogni modo, l'eccezione svolta ha contenuto generico, non avendo l'opponente indicato le specifiche operazioni che sarebbero state interessate alla lamentata capitalizzazione, né l'ammontare delle somme contabilizzate a tale titolo: anche a prescindere da quanto sopra rilevato in ordine alla natura della garanzia prestata, quindi, il mezzo di difesa fatto valere non potrebbe avere ingresso nel presente giudizio.

Parimenti inopponibili, da parte del garante autonomo, sono la contestazione relativa alla prova del credito e l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c. (posto che in presenza di garanzia autonoma è escluso che possano trovare ingresso tipiche eccezioni fideiussorie, quali, appunto, quella prevista dalla norma appena citata: Cass. n. 10486/2004). Anche con riferimento ai profili di esame possono peraltro svolgersi considerazioni aggiuntive. Va rilevato, allora, che a fronte della produzione in giudizio dell'estratto conto integrale del partitario factoring recante i movimenti intercorsi tra il 25 ottobre 2007 e il 28 marzo 2009 (estratto conto che presenta il saldo oggetto di ingiunzione), nessuna contestazione specifica è stata sollevata dall'attore: il che assume innegabilmente importanza la luce del disposto dell'art. 115 c.p.c.. Per altro verso deve sottolinearsi come sia onere della parte che invoca la contestazione di cui all'art. 1956 c.c. provare gli elementi costitutivi della stessa (cfr. ad es.: Cass. n. 2722/2003; Cass. n. 10870/2005).

Quanto, poi, al recesso dalla garanzia, occorre osservare che anzitutto, come è evidente, la posizione della convenuta non è incisa dal contenuto degli accordi intercorsi con la società cessionaria all'atto della cessione delle partecipazioni azionarie. In secondo luogo, la cessazione della garanzia non poteva dipendere dall'avvicendamento di un soggetto all'altro nella titolarità di una parte del patrimonio sociale della debitrice principale: esso poteva piuttosto derivare dall'esercizio del recesso da parte del garante. Le comunicazioni succedutesi nel tempo, tuttavia, non costituiscono manifestazioni di volontà dirette al detto esercizio: la lettera del 13 ottobre 2008 (di cui non risulta documentato l'inoltro), proviene dalla società debitrice e quindi da un soggetto diverso rispetto a quello legittimato all'esercizio del diritto in questione; nella missiva inviata il 9 febbraio 2009 l'attore ritiene di essere liberato in forza di quanto convenuto in un contratto notarile del 31 luglio 2008: quindi non manifesta una autonoma volontà di recedere, ma si afferma non più fideiussore in ragione di quanto convenuto in un atto nemmeno invocato nella presente sede; nell'ultima comunicazione, quella del 20 agosto 2009, a firma dell'avv. P., è semplicemente ribadito *"di non avere più alcun rapporto in*

Sentenza, Tribunale di Roma, dott. Massimo Falabella, 01.04.2015, n. 7200

essere con la società debitrice [...] con conseguente titolarità di ogni rapporto giuridico patrimoniale in capo alla società cessionaria".

In conclusione l'opposizione dev'essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria

domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:

- 1) respinge l'opposizione;
- 2) condanna il garante al pagamento, in favore della Banca, delle spese processuali, liquidando le stesse in € 18.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, il 31.3.2015.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*